

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CFA
(2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; con la presenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante, Maria Nazzarena Nobili e del Sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL CALC. MARAZZI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 N.O.I.F. - NOTA N. 15023/642 PF14-15 AA/AC DEL 16.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marazzi Riccardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. VUCANI DORIAN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5, OLTRE AMMENDA DI € 200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI A DIRIGENTI, CALCIATORI E/O SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14999/477 PF15-16 DEL 16.6.2016(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare di Cattolica (Rimini). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. LORENZO COSTA AVVERSOLE SANZIONI:

- SQUALIFICA DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BISCOMMA 1 C.G.S.;
- SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30 STATUTO FEDERALE;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 921/953PF15-16/AA/MG DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lorenzo Costa, annulla la sanzione della squalifica di mesi 6 e l'ammenda di € 500,00. Conferma la sanzione della squalifica di mesi 1. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 21 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio